

Legge regionale 01 giugno 1985 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

Art. 16

I responsabili dei servizi e presidi delle Unità sanitarie locali, ove ricevano rimostranze scritte sul funzionamento delle strutture alle quali sono preposti, devono trasmetterle con propria relazione delucidativa al settore al quale afferiscono.

Il responsabile del settore, trasmetterà, se necessario, la pratica al Comitato di gestione tramite il coordinatore sanitario dandone notizia all' interessato.

In caso di mancato riscontro, entro 10 giorni, alle rimostranze presentate, l' utente o la persona che lo rappresenta, può inoltrare reclamo al Presidente del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale competente.